



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Prot. n. 4949

Venezia, 13 luglio 2015

Circolare n. 8/15

A TUTTI I TIROCINANTI

Oggetto: limite patrocinio

Al fine di chiarire la questione sui limiti del patrocinio si rammenta che l'art. 41 della Legge 247/2012, comma 12, applicabile dall'1/01/15 statuisce: *“Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.*

Pertanto, la norma suddetta non pone alcun limite di valore. Secondo il C.N.F. (parere 84/2014) in mancanza di diversa e specifica previsione normativa, il precetto si applica solo a situazioni soggettive non ancora cristallizzate, mentre al praticante già abilitato prima della suddetta data deve applicarsi la normativa previgente.

Cordiali saluti


Silvia Franzato

I Consiglieri delegati


Marco Rigo



S. CROCE, 494 - 30135 - VENEZIA

C.F. 80011950278

tel. 041 5204545 - fax 0415208914 -

e.mail consiglio@ordineavvocativenezia.net - sito www.ordineavvocativenezia.net